

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali

del 27 settembre 2013

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 17 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

Art. 26 cpv. 1 lett. c e d

¹ Le spese professionali deducibili sono:

- c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.
- d. *Abrogata*

Art. 27 cpv. 2 lett. e

² Sono tali segnatamente:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

¹ FF 2011 2365

² RS 642.11

Art. 33 cpv. 1 lett. j

¹ Sono dedotti dai proventi:

- j. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente:
 - 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 34 lett. b

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- b. *Abrogata*

Art. 59 cpv. 1 lett. e

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv.1

¹ Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

³ RS 642.14

Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. o

¹ Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

² Sono deduzioni generali:

- o. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente:
 - 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 10 cpv. 1 lett. f

¹ Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:

- f. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 25 cpv. 1 lett. e

¹ Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 72r Adegumento della legislazione cantonale alla modifica
del 27 settembre 2013

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa.

² A partire da tale data, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La presidente: Maya Graf

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 2013⁴

Termine di referendum: 16 gennaio 2014

⁴ FF 2013 6337